SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 52**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a duecento posti di vice commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti di medico nel ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

Concorso pubblico, per esami, a cinquecento posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Arruolamento di tremila allievi agenti della Polizia di Stato.

Da 87A1541 a 87A1544

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13:

Monte dei Paschi di Siena

Sezione credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1987.

Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1987.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1987.

Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 marzo 1987, n. 59.

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 6, lettera *c)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applicano altresì al personale dipendente di enti pubblici, anche economici, in posizione di comando presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emandare di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, saranno individuati i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, agli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, nonché con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente dall'articolo 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e l'ambiente nonché, sulla base di una convenzione-tipo, le regioni e che esso possa a sua volta avvalersi dell'attività, della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.

2. Il Servizio geologico è diretto da un dirigente generale tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale dirigente è nominato con la procedura di cui al comma 1.

3. La dotazione organica complessiva prevista dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, è aumentata di dieci unità di personale con qualifiche non dirigenziali, da determinare con il decreto di cui al comma 1. Conseguentemente sono modificate le tabelle allegate alla citata legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, determinato in ragione di lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione del Servizio geologico nazionale».

5. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunta la seguente lettera:

«*e)* servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari».

2. Per il funzionamento dei servizi previsti, rispettivamente, dall'articolo 2 della presente legge e dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349, aggiunta dal comma 1 del presente articolo, la tabella *A* allegata alla predetta legge n. 349 del 1986, è modificata con l'aggiunta di numero 2 dirigente generali - livello C, dei quali uno nel quadro A e uno nel quadro B, nonché di numero 1 dirigente superiore e numero 1 primo dirigente, entrambi nel quadro A.

Art. 4.

1. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 novembre 1979, è integrata con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, designato dal Ministro dell'ambiente.

Art. 5.

1. È autorizzata la spesa di lire 9 miliardi e 750 milioni per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per provvedere alla ristrutturazione ed all'ampliamento della sede e al potenziamento delle attrezzature del Servizio geologico nazionale.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione del Servizio geologico nazionale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per l'anno 1988 e di lire 5 miliardi per l'anno 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per l'erogazione di contributi alle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse, nonché per le spese sostenute per l'esercizio delle facoltà loro attribuite dall'articolo 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349. I criteri per la concessione dei contributi sono definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente.

2. All'onere di lire 4 miliardi per il 1987, 5 miliardi per il 1988 e 5 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo alle associazioni ambientaliste».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1 Il Ministro dell'ambiente, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, può adottare, sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, può adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonché la pesca.

3. Il provvedimento di salvaguardia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. È in facoltà del Ministro dell'ambiente graduare il contenuto della misura di salvaguardia in relazione alle esigenze del caso.

Art. 8.

1 Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 9.

1. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *I* della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427. si intendono incrementate, rispettivamente, di numero 1 posto, con funzioni di direttore di ragioneria centrale, e di numero 3 posti, con funzioni di direttore di divisione.

Art. 10.

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'articolo 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità».

Art. 11

1. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 9, sarà conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. I tre posti di primo dirigente portati in aumento dall'articolo 9 saranno conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1986, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 12.

1. Anche prima degli inquadramenti di cui al comma 6 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, un quinto dei posti della dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali può essere conferito per il 50 per cento mediante concorsi speciali consistenti in una prova d'esame i cui contenuti sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; per l'ulteriore 50 per cento, mediante assunzione degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo biennio dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, secondo la ricognizione delle esigenze definita dal predetto decreto. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 13.

1. Per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative e manifestazioni che sarà necessario promuovere in occasione dell'anno europeo dell'ambiente, proclamato dal Consiglio dei Ministri d'Europa, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme sulla riconversione o chiusura di giardini zoologici».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Le somme non utilizzate nel capitolo 2073 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986 possono essere utilizzate nell'anno successivo, unitamente alla somma di lire 23 miliardi autorizzata con l'articolo 5, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare variazioni in conto residui dell'iscrizione di dette somme nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 15.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro del tesoro è stabilita la misura del compenso dei componenti della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in analogia ai criteri di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, commisurata alla portata e alla durata dei compiti assegnati.

2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

1. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si provvederà utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge fatta eccezione per gli articoli 2, 5, 6, 13 e 15, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 18.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE LORENZO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0158

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— Il comma 6, lettera *c)*, dell'art. 15 della legge n. 349/1986 stabilisce che il Ministro dell'ambiente, in sede di prima applicazione della legge medesima, provvede alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento a domanda anche del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni ed integrazioni (per l'intero testo dell'art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1).

— Il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 887/1984 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985) è il seguente:

«Art. 12. — Per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 1.500 miliardi, di cui almeno 300 miliardi per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero, al restauro e alla valorizzazione di singoli beni monumentali, da realizzarsi ad opera del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Per i medesimi interventi di cui al comma precedente, è altresì autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi. Detti mutui sono contratti a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1985.

Si applicano il terzo e il sesto comma dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui al primo e secondo comma sono riservati per l'esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi.

Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dell'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro novanta giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili alla formazione di un programma organico di politica ambientale. I relativi progetti sono approvati dal CIPE, sentito il Comitato predetto ai sensi della lettera *a)* dell'art. 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381. Il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Per lo studio dei problemi più urgenti dell'inquinamento idrico e per il completamento della elaborazione progettuale occorrente alla redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera *d)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319, già avviata con i fondi stanziati dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche, a stipulare specifiche convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti. Per le relative spese, lo stanziamento del cap. 6964 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1985 è incrementato di lire un miliardo.

Per l'espletamento dei compiti previsti dai commi precedenti il Ministro per l'ecologia può altresì richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di 50 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza».

Nota all'art. 1, comma 2:

Per l'intero testo dell'art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'art. 17 della legge n. 349/1986 ha così disposto:

«1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge».

Nota all'art. 3, comma 1:

Si riporta, per opportuna conoscenza, l'intero comma 1 dell'art. 10 della legge n. 349/1986 comprensivo della lettera *e)* aggiunta dalla presente legge:

«1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:

a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;

b) servizio conservazione della natura;

c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

d) servizio affari generali e del personale;

e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari».

Note all'art. 6, comma 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 349/1986 è il seguente:

«1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta».

— L'art. 18 della citata legge prevede quanto segue:

«1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

Nota all'art. 8, comma 1:

Il comma 3 dell'art. 8 della legge n. 349/1986 prevede che: «In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle ammministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente».

Note all'art. 9, comma 1:

— L'intero testo dell'art. 15 della legge n. 349/1986 è il seguente:

«Art. 15. — 1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.

7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera *b)*, il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera *c)*, il capo dell'amministrazione di appartenenza.

8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro».

— Si riporta il quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), come modificato dalla legge n. 427/1985:

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Quadro *I.* — *Dirigenti amministrativi (62/a)*				
D	Dirigente superiore	102	Consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale e capo servizio	55
			Direttore di ragioneria centrale	26
			Direttore di ragioneria regionale	20
			Dirigente segreteria della ragioneria generale dello Stato	1
E	Primo dirigente	232	Direttore di divisione presso la Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali e regionali; vice consigliere ministeriale aggiunto presso il consiglio dei ragionieri e presso il consiglio dei consulenti economici	233
		334		

Nota all'art. 10, comma 1:

Si riporta l'intero comma 1 dell'art. 2 della legge n. 349/1986 comprensivo della sostituzione della lettera *c)* intervenuta per effetto del presente articolo:

«1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni gia attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni gia attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità;

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Nota all'art. 11, comma 1:

Il testo del primo comma dell'art. 24 del D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:

«La qualifica di dirigente superiore è conferita:

1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione;

2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica».

Nota all'art. 11, comma 2:

Le procedure previste dall'art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza) sono le seguenti:

«A partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3.

La nomina a dirigente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente art. 1».

Note all'art. 12, comma 1:

— Per il testo dell'art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1.

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) è il seguente:

«Art. 27. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione».

— La legge n. 910/1986 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987). Al comma 12 dell'art. 8 è previsto quanto segue:

«12. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti».

Nota all'art. 14, comma 1:

Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 5 della legge n. 910/1986:

«6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985. Ai fini di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1987, rispettivamente le spese di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'anno finanziario 1987 è incrementata di lire 5 miliardi».

Note all'art. 15, comma 1:

— La legge n. 41/1986 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986). Al comma 7 dell'art. 14 si prevede quanto segue:

«7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a)* del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b)* al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e dalla programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia».

— La legge n. 878/1986 concerne disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il comma 8 del relativo art. 3 prevede quanto segue:

«8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non può comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146».

Nota all'art. 16, comma 1:

Per il testo dell'art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1.

Nota all'art. 17, comma 1:

L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 19 della legge n. 349/1986 è la seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al maggiore onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4175):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (DE LORENZO) il 14 novembre 1986.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 26 novembre 1986, con pareri delle commissioni II, V, VI e IX.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 3, 16, 17 dicembre 1986 e approvato il 18 dicembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 2108):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 20 dicembre 1986, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 8ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 21 dicembre 1986, 27 gennaio 1987, 5 febbraio 1987 e approvato, con modificazioni, il 10 febbraio 1987; rettificato l'11 febbraio 1987 in base alle osservazioni della commissione 5ª.

Camera dei deputati (atto n. 4175-*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 17 febbraio 1987, con pareri delle commissioni II, V, VI e IX.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 3 marzo 1987.

87G0158

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 dicembre 1986, n. **1023.**

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato.

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un immobile sito in Milano, via Montello, 4, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 44539, foglio 264, mappale 227 sub. 63, valutato con perizia di parte L. 9.000.000, valore elevato dall'ufficio tecnico erariale di Milano a L. 23.800.000, disposto dalla sig.ra Girola Fiorina con testamento olografo 14 gennaio 1982, pubblicato a rogito dott. Ulderico Brambilla, notaio in Milano, il 27 gennaio 1983, n. 9283 di repertorio e n. 1363 di raccolta, registrato a Milano il 9 febbraio 1983 al n. 3312.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 3

87G0136

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 6 febbraio 1987.

Aggiornamento del testo degli allegati II e III al decreto 20 agosto 1985 concernente l'omologazione CEE dei retrovisori per i veicoli a motore e norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori. (Direttive n. 71/127/CEE, n. 79/795/CEE, n. 85/205/CEE e n. 86/562/CEE).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974 recante, in attuazione della direttiva del Consiglio n. 71/127/CEE, norme relative alla omologazione CEE dei retrovisori per i veicoli a motore e norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974);

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1980 che, in attuazione della direttiva della commissione numero 79/795/CEE, aggiorna gli allegati al decreto ministeriale 21 maggio 1974 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'11 luglio 1980);

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1985 che, in attuazione della direttiva della commissione numero 85/205/CEE, aggiorna gli allegati al decreto ministeriale 30 gennaio 1980 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985);

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo, per quanto riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;

Visto l'art. 11 della legge stessa in base al quale le disposizioni della legge medesima si applicano anche ai dispositivi ed a singole parti dei veicoli;

Vista la direttiva della commissione n. 86/562/CEE con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni alle prescrizioni tecniche delle direttive n. 71/127/CEE, n. 79/795/CEE e n. 85/205/CEE in materia di retrovisori dei veicoli a motore;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del decreto ministeriale 20 agosto 1985 con il quale sono state emanate prescrizioni conformi alla direttiva n. 85/205/CEE;

Decreta:

Art. 1

I testi degli allegati II e III al decreto ministeriale 20 agosto 1985 recante norme relative alla omologazione CEE dei retrovisori per i veicoli a motore e norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985), sono modificati o integrati in conformità a quanto riportato nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

All'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1985 viene aggiunto il seguente comma:

«Dal 1° gennaio 1987 è ammesso il rilascio di omologazioni CEE ai tipi di retrovisori (categorie I, II e III) ed omologazioni parziali CEE ai tipi di veicolo a motore, per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori, secondo le prescrizioni contenute negli allegati al decreto ministeriale 20 agosto 1985 con le varianti stabilite nell'art. 1».

Art. 3.

L'art. 3 del decreto ministeriale 20 agosto 1985 viene modificato nel modo seguente:

«Dal 1° gennaio 1989 i tipi di veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, con almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici, potranno ottenere, se prevista, la omologazione nazionale a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni contenute negli allegati al decreto ministeriale 20 agosto 1985 con le varianti stabilite nell'art. 1. Fino al 31 dicembre 1988, gli stessi tipi di veicoli potranno ottenere, se prevista, la omologazione nazionale a condizione che soddisfino alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1980 o, in alternativa, alle prescrizioni contenute negli allegati al decreto ministeriale 20 agosto 1985 con le varianti stabilite nell'art. 1».

Art. 4.

Fa, a tutti gli effetti, parte integrante del presente decreto il seguente documento:

allegato I: modifica al punto 4.2, appendice 2, dell'allegato II e nuovo punto 1.3 dell'allegato III al decreto ministeriale 20 agosto 1985 concernente norme relative all'omologazione CEE dei retrovisori per i veicoli a motore e norme relative alla omologazione parziale Cee dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985.

Art. 5.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1987

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO *I*

Modifica al punto 4.2, appendice 2, dell'allegato II e nuovo punto 1.3 dell'allegato III al decreto ministeriale 20 agosto 1985 concernente norme relative all'omologazione CEE dei retrovisori per i veicoli a motore e norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *n. 260 del 5 novembre 1985).*

1) Allegato II, appendice 2, alla fine del punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«Il numero d'ordine 01 può peraltro essere mantenuto per i retrovisori delle categorie I, II e III sino a quando le prescrizioni di queste tre categorie di retrovisori non sono modificate».

2) All'allegato III, è aggiunto il seguente nuovo punto 1.3:

«1.3. I veicoli il cui tipo è stato oggetto di un'omologazione CEE relativa al montaggio dei retrovisori, conformemente alle prescrizioni della presente direttiva possono essere muniti, totalmente o in parte, di retrovisori delle categorie I, II e III recanti, nel marchio di omologazione CEE, il numero d'ordine 01 sino a quando le prescrizioni di queste tre categorie di retrovisori non sono modificate».

87A1762

DECRETO 27 febbraio 1987.

Elenco dei funzionari addetti all'accertamento dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tariffe di trasporto di merci su strada nazionali ed internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 20 dicembre 1986, n. 1685, con il quale sono designati presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i funzionari addetti all'accertamento dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tariffe di trasporto di merci su strada nazionali ed internazionali;

Visto l'art. 5 del medesimo decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei funzionari designati per l'accertamento sull'osservanza delle norme vigenti in materia di tariffe di trasporto di merci su strada nazionali ed internazionali è il seguente:

Rodante dott. Francesco;
Severi dott.ssa Lidia;
Gamba dott.ssa Gabriella;
Morelli dott. Paolo Emilio;
Chirico ing. Claudio;
Casciotti ing. Giuliano;
Balboli ing. Alfredo;
Giannuzzi ing. Carlo;
Cinquina dott. Domenico;
Picarelli dott.ssa Adele;
Battistoni ing. Roberto;
Giannuzzi ing. Carlo;
De Angelis ing. Mario;
Caruso ing. Giovanni;
Giarratana ing. Gian Domenico;
Auriti ing. Andrea;
Favero Fidia Nicolò;
Guglielmi prof. Vincenzo;
Perrone rag. Gerardo;
Mattiello Gino;
Messina dott. Bernardino;
Rescignano dott.ssa M. Donata;
Cardosi dott. Vincenzo;
Ciccaglione dott. Pasquale;
Cassone Giuseppe;
Galasso Carolina;
Torchia Pasquale;
Rizzo Calogero;
Rigano Milda;
Nardini dott. Roberto;
Guadalupi Sergio;
Tommasetti Ginetta;
Bandini dott. Claudio;
Finotto geom. Ermanno;
Marcello dott. Giovanni;
Lancini geom. Danilo.

Art. 2.

Il dott. Francesco Rodante con la collaborazione dei funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III div. 36, è incaricato di coordinare le richiamate attività ispettive e di definire i tempi e le modalità per lo svolgimento delle stesse.

Roma, addì 27 febbraio 1987

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 20 dicembre 1986, recante ulteriori disposizioni per l'accertamento dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tariffe di trasporto di merci su strada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 1987, è il seguente:

«Art. 1. — Con decreto del Ministro dei trasporti sono designati presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i funzionari addetti all'accertamento dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tariffe di trasporto di merci su strada nazionali ed internazionali.

I funzionari anzidetti partecipano a corsi di specializzazione nella materia, organizzati presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in collaborazione col comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori».

— Il testo dell'art. 5 del predetto D.M. 20 dicembre 1986 è il seguente:

«Art. 5. L'elenco dei funzionari designati per l'accertamento dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tariffe di trasporto merci su strada, nazionali ed internazionali, nonché dei consulenti tecnici di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà determinato entro il 31 gennaio 1987 con decreto del Ministro dei trasporti».

86A1811

DECRETO 27 febbraio 1987.

Elenco dei consulenti tecnici designati ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 dicembre 1986 recante ulteriori disposizioni per l'accertamento dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tariffe di trasporto di merci su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale n. 1685 del 20 dicembre 1986, con il quale è stato previsto che i funzionari di cui all'art. 1 del decreto medesimo possono avvalersi dell'opera di consulenti tecnici designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori in rappresentanza delle associazioni degli autotrasportatori presenti nel comitato stesso;

Visto l'art. 5 del medesimo decreto ministeriale;

Viste le designazioni effettuate dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori in data 28 gennaio 1987;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei consulenti tecnici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 1685 del 20 dicembre 1985 è il seguente:

Sarzina dott. Giacomo;
Remondini dott. Emanuele;
Dessi dott. Roberto;
Dani Sem;
Panfilo Paris;
Collini Elio;
Lombardi Felice;
Barbucci Franco;
Carcassi dott. Paolo;
Neri Ludovico;
Trapani Alfono;
Sestieri dott. Luigi;
Uggè rag. Paolo;
Biancoli Alberto;
Cozzi dott. Tullio;
Melfa dott. Paolo;
Gentili Ilio Maria;
Nicola Franco;
Di Lino Alberto;
Ruggero Ettore;
Neri Francesco;
Re Dionigi Ennio.

Art. 2.

Con successivo decreto potranno essere nominati ulteriori consulenti tecnici.

Roma, addì 27 febbraio 1987

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del D.M. 20 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 1987, è il seguente:

«Art. 3. — I funzionari di cui all'art. 1 possono avvalersi dell'opera di consulenti tecnici designati dal comitato centrale dell'albo in rappresentanza delle associazioni degli autotrasportatori presenti nel comitato stesso.
I consulenti sono vincolati al segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni e sono ad essi applicabili le norme del codice di procedura civile in materia di consulenti tecnici, in quanto compatibili».

— Il testo dell'art. 5 del predetto D.M. 20 dicembre 1986 è il seguente:

«Art. 5. — L'elenco dei funzionari designati per l'accertamento dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tariffe di trasporto di merci su strada, nazionali ed internazionali, nonché dei consulenti tecnici di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà determinato entro il 31 gennaio 1987 con decreto del Ministro dei trasporti».

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 3 del D.M. 20 dicembre 1986 si veda nelle note alle premesse.

87A1812

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 novembre 1986.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino «Brunello di Montalcino», vendemmia 1982 e precedenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Brunello di Montalcino» vendemmia 1980 e precedenti;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1986, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Brunello di Montalcino» vendemmia 1981 e precedenti;

Considerato che ancora non sono operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1981 e precedenti ed a quello prodotto nella vendemmia 1982 che alla data del 31 ottobre 1986 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria per la corrente vendemmia 1986-87 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi del vino «Brunello di Montalcino» avente le caratteristiche previste dal decreto 1° luglio 1980 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentita al riguardo la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena quale depositaria dell'albo dei vigneti del «Brunello di Montalcino» e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 la quale si è dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

Articolo unico

A partire dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1987, il vino «Brunello di Montalcino» derivante dalle vendemmie 1981 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1982 che alla suddetta data del 1° gennaio 1987 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento potrà essere commercializzato con la denominazione di

origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 12 dicembre 1984 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

87A1691

DECRETO 8 novembre 1986.

Misure transitorie per la commercializzazione del «Vino Nobile di Montepulciano», vendemmia 1984 e precedenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del «Vino Nobile di Montepulciano» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 17 gennaio 1983, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del «Vino Nobile di Montepulciano» vendemmia 1980 e precedenti;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1984, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del «Vino Nobile di Montepulciano» vendemmia 1981 e precedenti;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del «Vino Nobile di Montepulciano» per la vendemmia 1982 e precedenti;

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1986, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del «Vino Nobile di Montepulciano» vendemmia 1983 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale sussiste tuttora la situazione che ha determinato l'esigenza dell'emanazione dei sopra citati decreti ministeriali 7 dicembre 1982, 21 dicembre 1983, 13 dicembre 1984 e 28 ottobre 1985;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1983 e precedenti ed a quello derivante dalla vendemmia 1984 che alla data del 31 ottobre 1986 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi anche per la corrente vendemmia 1986-87 del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena;

Decreta:

Articolo unico

Fino al 31 ottobre 1987 il «Vino Nobile di Montepulciano» derivante dalle vendemmie 1983 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1984 che alla data del 1° novembre 1986 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1982 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

87A1692

DECRETO 13 febbraio 1987.

Modificazioni al piano di riparto di pere Williams conservate allo sciroppo della campagna 1986-87.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 518/86 della commissione del 26 febbraio 1986;

Visto il regolamento CEE n. 2344/86 della commissione, del 25 luglio 1986, che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, riportante il piano di riparto, relativo alla campagna 1986-87, delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa;

Considerata la necessità di modificare il cennato piano di riparto — rimanendo questo per gli anni successivi la base per le ulteriori assegnazioni — per intervenute difficoltà di assorbimento di prodotto fresco da parte di talune industrie di trasformazione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Il piano di riparto relativo alla campagna 1986-87 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario assegnate alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1983 e a quelle che hanno iniziato la loro attività nel 1984 o nel 1985, viene modificato come indicato in calce, a motivo della stagionale difficoltà di assorbimento di prodotto fresco da parte di talune industrie di trasformazione.

Esso resta, tuttavia, a costituire, così come riportato all'allegato 1 del decreto 9 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, in costanza della regolamentazione comunitaria richiamata nelle premesse, la base per le assegnazioni future alle aziende aventi causa.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1983 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1984 o nel 1985	Quintali netti
1) Prest S.p.a. - Bologna	6.775
2) Massalombarda - Massalombarda	2.410
3) Agria - Frignano (Caserta)	2.276
4) Hero Italia - Verona	18.423
5) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri (Salerno)	13.192
6) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza)	9.615
7) Parmasole coop. cons. veg. - Parma	92.124
8) Lockwoods Italia S.p.a. - Fidenza (Parma)	11.136
9) Self Soc. emiliana lavorazione frutta - Bagnocavallo (Ravenna)	19.096
10) Calpak - Bologna (ora Nabisco)	28.853
11) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	25.165
12) Calpo - Ravenna	67.237
13) Cotrave - Begosso di Terrazzo (Verona)	3.668
14) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	16.660
15) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	12.146
16) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	6.677
17) Covalpa - Mirandola (Modena)	73.662
18) Colombani Lusuco - Bologna	65.280
19) Elvea ind. cons. alim. - Angri (Salerno)	2.276
20) Conserve Morley di Morlicchio - Scafati (Salerno)	2.276
21) Galano conserve - Nocera Inferiore (Salerno)	2.276
22) La Cesenate - Cesena (Forlì)	—
23) Coop. Agro Stabiese - Nocera Superiore (Salerno) (a cui si riportano i quantitativi della C.I.A. - Nocera Superiore, rilevati dalla Coop. Agro Stabiese medesima)	2.276
24) Concopas - Battipaglia (Salerno)	2.276
25) F.lli De Martino - Eboli (Salerno)	2.276
26) Fabbrica conserve meranese - Merano (Bolzano)	3.448
27) La Cosentina S.r.l. - Botricello (Catanzaro)	4.848
28) S.A.T.O. - Trento	6.320
29) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	4.767
30) Allione ind. alim. - Tarantasca (Cuneo)	1.300
31) ICAV S.p.a. - Nocera Superiore (Salerno)	2.600
32) Europa 2 Soc. coop. a r.l. - S. Matteo Decima (Bologna) (a cui si riportano i quantitativi dell'Agro Rosita S.r.l. - XII Morelli (Ferrara), e della Fiorita S.r.l. - XII Morelli (Ferrara), rilevate dalla Coop. Europa 2 medesima)	7.967
33) Corac Soc. coop. - Gaudiano di Lavello (Potenza)	2.600
34) Caporali Emilia - Cesena (Forlì)	3.824
35) Agro Mimosa S.r.l. cons. alim. - XII Morelli (Ferrara)	2.660
36) Comeco S.r.l. - S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila)	2.660
37) Veba coop. ort. - Gaibanella (Ferrara)	5.117
38) Sun ind. alim. - Rende (Cosenza)	2.708
Totale	538.870

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A1635

DECRETO 13 febbraio 1987.

Modificazioni al piano di riparto di ciliege ed amarene conservate allo sciroppo della campagna 1986-87.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 518/86 della commissione del 26 febbraio 1986;

Visto il regolamento CEE n. 1718/86 della commissione, del 2 giugno 1986, che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege sciroppate;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, riportante il piano di riparto, relativo alla campagna 1986-87, delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa;

Considerata la necessità di modificare il cennato piano di riparto — rimanendo questo per gli anni successivi la base per le ulteriori assegnazioni — per intervenute difficoltà di assorbimentoo di prodotto fresco da parte di talune industrie di trasformazione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Il piano di riparto relativo alla campagna 1986-87 delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario assegnate alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1983 e a quelle che hanno iniziato la loro attività nel 1984 o nel 1985, viene modificato come indicato in calce, a motivo della stagionale difficoltà di assorbimento di prodotto fresco da parte di talune industrie di trasformazione.

Esso resta, tuttavia, a costituire, così come riportato all'allegato 1 del decreto 9 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, in costanza della regolamentazione comunitaria richiamata nelle premesse, la base per le assegnazioni future alle aziende aventi causa.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1983 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1984 o nel 1985	Duroni o altre ciliege dolci sciroppate q.li netti	Amarene sciroppate q.li netti
1) La Doria S.p.a. - Angri (Salerno)	13.284	—
2) Eredi Donato Mancuso - Sarno (Salerno)	6.457	—
3) Spedis S.r.l. - Maddaloni (Caserta)	7.600	3.800
4) Allione ind. alim. - Tarantasca (Cuneo)	—	1.943
5) Cesarin S.p.a. - Padova	8.286	—
6) Parmasole coop. cons. veg. - Parma	3.132	14.684
7) Saclà S.p.a. - Asti	6.066	906
8) Saiace S.p.a. - Monselice (Padova)	4.900	—
9) La Cesenate S.p.a. - Cesena	—	186
10) Sato S.r.l. - Trento	—	2.404
11) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	2.994	412
12) Caporali Emilia - Cesena	7.707	4.242
13) Coop. Aiello - Montecorvino Rovella (Salerno)	147	163
14) Fabbrica conserve meranese - Lagundo (Bolzano)	—	—
Totale	60.573	28.740

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A1636

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 febbraio 1987.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, nonché di tassi di premio di conversione di rendite vitalizie, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 9 aprile 1986, 13 giugno 1986, 7 agosto 1986, 28 novembre 1986 e 3 dicembre 1986 della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, nonché di tassi di premio per la conversione di rendite vitalizie;

Vista la nota in data 22 dicembre 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, nonché i tassi di premio per la conversione di rendite vitalizie, presentati dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna:

1) tariffa n. 70 assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, per teste maschili;

2) tariffa n. 80 - assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, per teste femminili;

3) condizioni speciali di polizza delle sopracitate tariffe n. 70 e n. 80, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita legata ai rendimenti della gestione speciale del fondo «Vitattiva»;

4) tariffa n. 703 - assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, per teste assicurate maschili;

5) tariffa n. 803 - assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, per teste assicurate femminili;

6) condizioni speciali di polizza delle sopracitate tariffe n. 703 e n. 803, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita legata ai rendimenti della gestione speciale del fondo «Vitattiva polizze collettive»;

7) tassi di premio per la conversione della rendita vitalizia in un capitale liquidabile in contanti, da applicarsi alle sopracitate tariffe numeri 70, 80, 703 e 803;

8) tassi di premio per la conversione della rendita vitalizia in una rendita di minore importo, ma certa per un minimo di 5 o di 10 anni e successivamente vitalizia, da applicarsi alle sopracitate tariffe numeri 70, 80, 703 e 803.

Art. 2.

Le tariffe ed i tassi di premio di cui al precedente art. 1 saranno applicati esclusivamente per la stipulazione di un unico contratto in forma collettiva nel quale la prestazione garantita consiste nel pagamento di un capitale derivante dalla conversione della rendita assicurata al termine del differimento.

Art. 3.

Le tariffe di cui ai punti 4) e 5) del precedente art. 1, saranno applicabili solo a contratti collettivi ed a contratti assunti in via unitaria, nei confronti di appartenenti a gruppi inferiori a 1.000 teste (intendendosi per gruppo un insieme di persone legate da interessi comuni), mediante stipula di un'apposita convenzione tra l'impresa ed il gruppo stesso regolante le condizioni di assunzione di tali affari.

Nella predetta convenzione dovrà essere chiaramente espressa la procedura che consentirà ai soli partecipanti al gruppo la possibilità di aderire a tali forme assicurative.

Per tali forme assicurative, l'impresa dovrà altresì:

ottimizzare gli oneri di acquisizione, di produzione e di organizzazione al fine di contenerli nel limite del valore attuale dei caricamenti espliciti presenti nei corrispondenti premi;

attribuire, nella quantificazione dei costi concernenti la gestione speciale ivi prevista, ai fini del calcolo dell'utile di gestione, ogni costo direttamente imputabile alla gestione stessa e quota parte delle spese comuni;

adottare, nell'ipotesi di contratti nei confronti di partecipanti a gruppi, relativamente agli aspetti sanitari, i criteri assuntivi propri dei contratti individuali.

Art. 4.

La S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette, con l'indicazione dei criteri adottati in particolare nel quantificare la quota parte delle spese comuni.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'Albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 2 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A1550

DECRETO 10 febbraio 1987.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma, ad adottare, per un unico contratto in forma collettiva, ai fini della determinazione del bonus di premio per l'esercizio 1985, nuovi parametri in sostituzione degli analoghi già approvati, per una tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di dirigenti amministrativi, secondo quanto richiesto dall'Istituto stesso.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 settembre 1986 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad adottare, per un unico contratto in forma collettiva, ai fin della determinazione del bonus di premio per l'esercizio 1985, nuovi parametri in sostituzione degli analoghi già approvati per una tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di dirigenti amministrativi;

Vista la nota in data 15 gennaio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad adottare, per un unico contratto in forma collettiva, ai fini della determinazione del bonus di premio per l'esercizio 1985, i parametri $K=0,75$ e $\alpha=0,95$, funzioni rispettivamente del numero delle teste assicurate e del premio totale netto versato, in sostituzione di quelli presenti nelle condizioni speciali di polizza della tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di dirigenti amministrativi, approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1978.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A1641

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 dicembre 1986.

Trasferimento di crediti della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Brescia, in liquidazione, alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i commercianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'elenco dei residui attivi allegato alla rendicontazione predisposta dalla ex cassa mutua per i commercianti di Brescia, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale l'ufficio liquidazioni provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Accertato che restano da riscuotere i seguenti crediti per un ammontare complessivo di L. 944.735:

Cugliandolo Annabella, recupero acconti erogati in più straordinario 1976	L.	64.891
Bulgari Elvira, recupero acconti erogati in più straordinario 1976	»	159.844
U.S.L. n. 11 - Brescia, per errato accredito alla regione Lombardia di somme relative all'anno 1980 da versare al bilancio dello Stato	»	720.000
	L.	944.735

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della più volte citata Cassa mutua di malattia per i commercianti di Brescia è necessario trasferire i redditi di cui trattasi;

Decreta:

I residui crediti della soppressa Cassa mutua di malattia per i commercianti della provincia di Brescia, elencati nelle premesse ed ammontanti complessivamente a lire 944.735, sono trasferiti alla Federazione delle casse mutue di malattia per i commercianti, in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua commercianti di Brescia, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1987
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 224

87A1638

DECRETO 2 febbraio 1987.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere per l'anno 1987 sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate dal Mediocredito centrale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di beni e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica internazionale;

Visto in particolare l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il successivo art. 24 della legge n. 227/1977, il quale nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione con raccolta di mezzi finanziari sui mercati estero e internazionale a favore degli operatori nazionali degli acquirenti e committenti esteri in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16, nonché degli istituti e banche nazionali ed esteri;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128 e sue successive modificazioni e integrazioni con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, con il quale si è provveduto a determinare ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, le condizioni e modalità per la concessione dell'intervento agevolato a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere, previsti all'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto il quale determina le misure delle commissioni onnicomprensive da riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1981 e stabilisce che la variazione o la conferma delle commissioni onnicomprensive sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1985, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 205, con il quale è stata unificata e determinata la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per le operazioni effettuate nell'anno 1985;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1986, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 38, con il quale è stata determinata la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per le operazioni effettuate nell'anno 1986;

Ritenuto opportuno elevare la misura massima di tale commissione in relazione alla peculiare natura delle operazioni agevolate e tenuto conto delle commissioni in atto riconosciute agli intermediari creditizi nazionali per operazioni di prestiti in valuta;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1987 per i finanziamenti effettuati mediante provvista attinta sul mercato finanziario interno ed estero ovvero con mezzi propri non potrà essere superiore allo 0,65% annuo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1987
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 283

87A1687

DECRETO 5 febbraio 1987.

Misure dei tassi minimi di interesse di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 9 agosto 1985, così come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 9 agosto 1986, relativo alla determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione con pagamento differito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare l'art. 18, quarto comma, della legge n. 227/1977, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si provvede a determinare le condizioni, le modalità e i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982, che modifica l'art. 5, relativo ai tassi minimi di interesse a carico dei mutuatari, del decreto 23 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1985, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985, il quale modifica gli articoli 1 e 5, concernenti tra l'altro la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito e i tassi minimi di interesse a carico dei mutuatari, del decreto 23 dicembre 1977 e introduce un limite all'ammissione all'intervento agevolativo delle operazioni con provvista di mezzi finanziari in lire;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1986, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1986, contenente, tra l'altro, la modifica dell'art. 3, riguardante il limite di accoglimento delle operazioni con raccolta in lire, del decreto 9 agosto 1985;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1986, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1986, che stabilisce, tra l'altro, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni di cui all'art. 1 del decreto 9 agosto 1985;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1986, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 1986, che ridetermina i tassi minimi di interesse previsti dall'art. 2 del decreto 9 agosto 1985;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1986, concernente il tasso di riferimento da applicare nel bimestre gennaio-febbraio 1987 alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta sul mercato interno a tassi fissi;

Visto il proprio decreto in pari data 30 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1986, concernente il tasso di riferimento da applicare nel semestre gennaio-giugno 1987 alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta sul mercato interno a tassi variabili;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 13 ottobre 1986, recante il testo unico d'accordo sulle linee direttrici in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Ritenuta l'esigenza di rivedere la misura dei tassi di interesse previsti dall'art. 2 del decreto 9 agosto 1985, nonché di modificare i limiti all'accoglimento delle operazioni con raccolta in lire fissati dall'art. 3 del medesimo decreto 9 agosto 1985, per adeguarli alle mutate condizioni di mercato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1

Le misure dei tassi minimi di interesse di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 9 agosto 1985, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 9 agosto 1986, sono così rideterminate:

10% annuo per le operazioni di durata fino a cinque anni;

10,30% annuo per le operazioni di durata superiore a cinque anni.

Art. 2.

L'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro 9 agosto 1985, così come modificato dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 3 maggio 1986, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — Le operazioni denominate in lire con raccolta in lire saranno accolte dal Mediocredito centrale solo se non superiori a lire 10 miliardi. Le operazioni di importo superiore al detto limite saranno comunque ammesse all'agevolazione fino alla concorrenza di lire 10 miliardi.

Le operazioni denominate in valuta con raccolta in lire saranno accolte dal Mediocredito centrale solo se non superiori a lire 75 miliardi al cambio vigente alla data della stipula del contratto. Tale limite potrà essere superato per categorie determinate dal Mediocredito centrale con l'assenso del Ministero del tesoro».

Art. 3.

Il presente decreto, che è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, addì 5 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1987
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 304

87A1686

DECRETO 28 febbraio 1987.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre marzo-aprile 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1987, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato nella misura del 12,30% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e del 12,35% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1987 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane è determinato, per il bimestre marzo-aprile 1987, nelle seguenti misure:

12,60% annuo posticipato, di cui 1,60% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

12,30% annuo posticipato, di cui 1,40% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

87A1765

DECRETO 28 febbraio 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1987, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per la incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 522, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977, n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986 e da ultimo dai decreti ministeriali del 23 dicembre 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;
da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visti i propri decreti del 23 dicembre 1986, nonché i decreti del 29 dicembre 1986, con i quali è stata fissata nella misura dell'1,75% la commissione onnicomprensiva, per l'anno 1987, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1987, con cui è stato fissato nella misura del 10,80% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1987;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1987 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 10,60%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 10,60% per il bimestre marzo-aprile 1987

In conseguenza, ritenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre marzo-aprile 1987, è pari al 12,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

87A1766

DECRETO 28 febbraio 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1987, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997, e n. 271998 del 5 giugno 1981, e dal decreto ministeriale n. 637282 dell'8 agosto 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il decreto interministeriale n. 638421/58 del 23 dicembre 1986 con il quale, a modifica di quanto stabilito dal decreto ministeriale del 19 marzo 1977, e successive modifiche, la competenza a fissare annualmente la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata demandata al Ministro del tesoro;

Considerato che, in relazione alla normativa recata dai citati decreti, il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto ministeriale n. 638422 del 29 dicembre 1986, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è stata stabilita, per l'anno 1987, nella misura dell'1,90%;

Visto il decreto del 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1987, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,10% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre marzo-aprile 1987 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 10,65%;

Attesa l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre marzo-aprile 1987, al 10,65%.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,90% di cui al ricordato decreto ministeriale 29 dicembre 1986, il tasso di riferimento da praticare sulle suddette operazioni è pari, per il bimestre marzo-aprile 1987, al 12,55%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

87A1768

DECRETO 28 febbraio 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1987, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state modificate le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto interministeriale 8 agosto 1986, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità bimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto interministeriale 8 agosto 1986;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto interministeriale 8 agosto 1986;

Visto il decreto del 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1987, con il quale è stato stabilito per il bimestre gennaio-febbraio 1987 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1987 è pari al 12,60% di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1987;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da praticare per il bimestre marzo-aprile 1987 sulle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

87A1767

DECRETO 28 febbraio 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1987, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e nelle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357 concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1986, nonché il decreto del 29 dicembre 1986, con i quali è stata fissata, per l'anno 1987, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate, nella misura dell'1,85%;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 1987, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,20% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1987;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1987, il costo medio di provvista dei fondi per i settori in questione è pari al 10,80%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 10,80%.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85%, il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1987 è pari al 12,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

87A1763

DECRETO 28 febbraio 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1987, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981 nonché dal decreto dell'8 agosto 1986, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1987, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,20% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1987 e stabilita la commissione per l'anno 1987 nella misura fino ad un massimo dell'1%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1987, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 10,80%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 10,80% per il bimestre marzo-aprile 1987.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1%, il tasso massimo di riferimento, per il bimestre marzo-aprile 1987, è fissato nella misura dell'11,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

87A1764

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 febbraio 1987.

Modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8, punto 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8. (Ordinanza n. 71/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 8, punto 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, con il quale è stata prevista la concessione di contributi in conto capitale — in misura pari al 60% degli importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40% degli importi superiori — in favore di imprenditori che realizzino strutture di servizi nei comuni sedi dei nuclei industriali infrastrutturati ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in quelli dichiarati disastrati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e 14 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1983, nonché in quelli danneggiati ad essi confinanti;

Visto l'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, richiamato dall'art. 8, punto 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1986;

Ritenuto necessario individuare le modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8, punto 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, citato, per la realizzazione di strutture di servizi nei comuni sedi dei nuclei industriali infrastrutturati ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dei comuni dichiarati disastrati e gravemente danneggiati ad esse confinanti;

Considerato che appare opportuno definire le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi previsti dall'anzidetto art. 8, punto 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

1. Le iniziative, dirette a realizzare strutture di servizi nei comuni sedi dei nuclei industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nei comuni dichiarati disastrati coi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983 nonché in quelli gravemente danneggiati confinanti con i predetti comuni disastrati, per le quali sia presentata al Ministro delegato la relativa domanda entro e non oltre il 31 marzo 1987, possono essere ammesse a contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per la parte eccedente.

Le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* dovranno essere riproposte secondo le modalità e termini di cui al presente provvedimento.

2. Sono ammissibili a contributo le iniziative dirette prioritariamente alla realizzazione delle strutture di servizi di cui al seguente elenco:

a) strutture alberghiere e per la ristorazione;

b) centri commerciali;

c) strutture per assistenza meccanica ed automobilistica con stazione per il rifornimento di carburante;

d) strutture per servizi di trasporto di persone e cose;

e) strutture per servizi di base alle aziende, di gestione aziendale e di gestione del fattore umano;

f) strutture di servizi tecnologici e di laboratorio.

Hanno priorità le iniziative, di cui al precedente punto, che siano realizzate da imprenditori locali, e/o siano realizzate da enti collettivi (cooperative, consorzi, ecc.) e/o realizzino strutture polifunzionali.

3. I contributi di cui all'art. 1 della presente ordinanza non sono cumulabili con altre agevolazioni od incentivi finanziari riferiti agli stessi investimenti.

Art. 2.

1. È considerata spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dell'investimento e può essere oggetto di contributo quella relativa a:

a) il costo del suolo;

b) il costo di costruzione degli edifici e dei locali ivi compresi quelli destinati ad uffici servizi utili in relazione al tipo e alla destinazione dell'opera;

c) il costo per la realizzazione di tutte le opere murarie ed impiantistiche accessorie, tecnicamente giustificate in relazione al tipo e alla ubicazione dell'investimento (sistemazione dell'area di insediamento, recinzione, strade e piazzali, rete di servizio, relativi allacciamenti);

d) l'acquisto ed il montaggio degli impianti, delle macchine, delle attrezzature e delle dotazioni relative alle attività da svolgersi inclusi gli impianti antinquinamento se prescritti.

2. Le spese per l'acquisto di beni usati sono escluse dal contributo.

Art. 3.

La domanda di contributo deve, pena l'invalidità, essere redatta, in triplice copia, sull'apposito formulario (allegato *A*) e corredata della documentazione occorrente per l'istruttoria (allegato *B*).

Art. 4.

1. Il contributo è concesso, previa istruttoria tecnico-economico-finanziaria svolta da un istituto di credito, sulla base della spesa prevista e ritenuta funzionalmente necessaria per la realizzazione della iniziativa; il contributo è arrotondato al milione, per difetto, se la frazione non supera le 500.000 lire, e per eccesso se superiore.

2. Il contributo non viene integrato se, a consuntivo, la spesa ammissibile sostenuta risulta superiore a quella inizialmente prevista; ove invece risulti inferiore, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

3. Il contributo non è cedibile né pignorabile e può essere riscosso esclusivamente dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa.

Art. 5.

1. Il contributo sarà erogato in ragione del 25% dell'importo concesso, previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori; in ragione dell'ulteriore 60% dell'importo concesso sulla base di stati di avanzamento ed in ragione del residuo 15% dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del collaudo finale.

2. Con il disciplinare di ammissione al contributo — da prodursi sottoscritto prima dell'inizio dei lavori — si provvederà a regolamentare le modalità di presentazione del progetto esecutivo, i termini per la sua approvazione, il collaudo e quanto altro necessario.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*

MODULO DI DOMANDA
PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8)

La ditta deve rispondere in modo chiaro ed esauriente a tutte le domande contenute nel presente modulo; ove non siano sufficienti gli spazi riservati alle risposte, potranno essere inseriti fogli supplementari.

Il modulo e la documentazione necessaria per l'istruttoria (allegato *B*) dovranno essere inviati al Ministro in triplice copia.

La domanda si riterrà valida solo alla presentazione dei documenti di cui all'«allegato *B*».

On.le Ministro delegato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 - Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA

La ditta ....
con sede ....
via .... telefono ....

chiede

il contributo in conto capitale per le spese di seguito descritte previste in L. ....
relative alla realizzazione di un intervento per ....
....
da ubicare nel comune di ....

La ditta, sotto la propria responsabilità, dichiara di:

a) non essere / essere proprietaria di altre attività similari (1):
....
....

b) non avere / avere ottenuto o chiesto, per il programma di investimenti oggetto della presente domanda, altre agevolazioni od incentivi finanziari (2):
....
....

c) non avere / avere chiesto né essa, né altre ditte comunque ad essa collegate contributi per altri investimenti, a norma dell'art. 32 della legge n. 219/81 e sue modificazioni (3):
....
....

(1) In caso affermativo occorre specificare l'ubicazione e le principali caratteristiche tecnico-economiche degli altri stabilimenti.
(2) In caso affermativo specificare le agevolazioni richieste od ottenute e le loro caratteristiche principali.
(3) In caso affermativo specificare a nome di quali ditte, per quali investimenti, dove si è chiesto siano localizzati.

I - *Notizie sulla richiedente:*

a) Per le imprese già costituite:

Forma giuridica e data di costituzione:
iscritta alla CCIAA di .... al n. .... del registro;
iscritta al tribunale di .... al n. .... del registro;
iscritta all'INPS - settore industria ....
posizione n. ....

Oggetto dell'attività:
....
....

Composizione della ditta (1):
....
....

(per le società) capitale sociale lire ....
di cui versate lire ....

Legali rappresentanti:
....
....

b) Per le imprese da costituirsi:

Norme dei promotori e quote di partecipazione previste:
....
....

Forma giuridica, sede e capitale previsti:
....
....

(1) Per le ditte individuali e le società di fatto occorre indicare le generalità e il domicilio dei titolari; per le società regolarmente costituite, non quotate in borsa, le generalità e il domicilio dei soci, nonché la ripartizione fra i soci delle quote o delle azioni.

II - *Cenni sull'iniziativa:*

A) Precedente attività dei promotori e presupposti tecnici, economici e finanziari che giustificano l'iniziativa (cfr. anche relazione di cui al punto 1) dell'allegato *B*):
....
....

B) Descrizione sintetica del programma:
localizzazione dell'intervento ....;
estremi di individuazione del suolo prescelto e destinazione d'uso, secondo gli strumenti comunali ....;
tipologia del servizio ....;
ripartizione percentuale delle finalità per strutture polifunzionali
..........;

fabbisogni:
idrico .... mc/anno;
energia elettrica .... KWA installati;
metano .... mc/anno;
altri combustibili (specificare): .... quantità/anno;
Sip .... n. linee;
telex .... n. linee;

caratteristiche energie alternative utilizzate:
....
....

Esigenza eliminazione residui inquinanti:
....
....

III - *Investimenti del programma*:

A) Costo previsto, al netto di IVA, in milioni e un decimale:

1) suolo (mq. ....) L. ....

2) opere edili:

1) opere murarie e impiantistiche, edifici e locali destinati all'attività:
(mq. ....)
(mc. ....) L. ....

2) opere murarie ed impiantistiche accessorie (sistemazione dell'area, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti, ...
....) » .... L. ....

3) impianto antinquinamento . . . . L. ....

4) attrezzature, macchine (comprese quelle mobili o di ufficio) arredi e dotazioni . . . . L. ....

5) progettazione, direzione lavori . . . . . . L. ....

6) varie ed imprevisti e variazioni di costo fino al completamento delle opere . . . . L. ....

7) totale investimenti fissi ammissibili al contributo . . . . L. ....

8) macchinari, impianti, attrezzature ecc. usati e altri investimenti non ammissibili al contributo . . . . L. ....

9) investimento totale stimato . . . . L. ....

(*) *N.B.* — Compilare dettagliatamente anche allegati 1*a*.1, 1*b*.1 e 2.1.

B) Tempi di realizzazione:

data di previsto inizio del programma ....;
data prevista per l'avvio dell'attività.......................................

C) Giustificazione dei costi di investimento indicati:

la stima per le opere murarie è stata compiuta da ....
....

la stima per le attrezzature, le macchine, gli impianti e gli arredi deriva da...
....

esse tengono conto dei prezzi correnti alla data del.............
....

le variazioni di costo nel corso della realizzazione sono state stimate come segue:
....
....

IV - *Dati sull'occupazione* (cifre in L./milioni):

Occupazione	Numero previsto	Costo unitario annuo (medio)	Costo totale
Dirigenti	....	....	....
Impiegati	....	....	....
Operai (1)	....	....	....
Apprendisti (2)	....	....	....
....	....	....	....
Totale . . .	....	....	....

(1) Di cui stagionali n .... per n. .... giornate annue. Turni giornalieri previsti a regime n. .... per giorni lavorativi n. ....
(2) Di cui stagionali n............per n .... giornate annue.

V - *Conto economico di previsione* (cifre in L./milioni):

Voci del conto economico	In fase di avviamento	A regime (anno: ....)
1) Ricavi netti per servizi forniti: (distinti per eventuale tipologia del servizio):		
....	L.	L. ....
....	L.	L. ....
....	L.	L. ....
2) Altri proventi	L.	L. ....
3) Totale ricavi e altri proventi (1+2)	L.	L. ....
4) Costi:		
forniture	L.	L. ....
costo del personale addetto	L.	L. ....
manutenzione e riparazioni	L.	L. ....
energia motrice e combustibili . . .	L.	L. ....
costi vari	L.	L. ....
ammortamenti	L.	L. ....
Totale costi (4) . . .	L.	L. ....
5) Reddito lordo sulle vendite (3-4)	L.	L. ....
6) Spese generali:		
commerciali	L.	L. ....
amministrative (di cui L. .... per personale non addetto al servizio)	L.	L. ....
7) Reddito lordo d'esercizio (5-6) . .	L.	L. ....
8) Oneri finanziari	L.	L. ....
9) Oneri tributari	L.	L. ....
10) Reddito netto d'esercizio (7-8-9) .	L.	L. ....

1) Fabbisogno finanziario:

per immobilizzi ammissibili al contributo . . . . L. ....
per immobilizzi non ammissibili al contributo . L. ....
per circolante . . . . L. ....
altre occorrenze (precisare):
. . . . L. ....
. . . . L. ....
. . . . L. ....
Totale . . . L. ....

2) Fonti di copertura finanziaria:

contributo richiesto . . . . L. ....
apporti di capitale . . . . L. ....
altre possibili fonti finanziarie (precisare) . . . . L. ....
. . . . L. ....
. . . . L. ....
. . . . L. ....
Totale . . . L. ....

La sottoscritta ditta dichiara che le notizie ed i dati denunziati corrispondono al vero assumendone ogni responsabilità.

Prende inoltre atto che il Ministro può disporre le indagini tecniche ed amministrative che riterrà opportune e si impegna a collaborarvi pienamente.

La ditta assume infine impegno di comunicare tempestivamente ogni modificazione che dovesse intervenire:

nelle spese e/o nel programma quali risultano dal presente modulo e dalla documentazione progettuale allegata;

nella propria compagine sociale, denominazione o rappresentanza legale.

(Data e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO 1*b*

	Progetto da contributo		
	Superfici	Volume mc	Investimento previsto ml
	Sup. mq		
Cap. 1 - Terreno			
	Sup. mq	Vol. mc	
Cap. 2 - Edificio industriale:			
- Produzione			
- Centrali tecnologiche			
- Magazzini			
- Altri (specificare)			
Sommano			
	Sup. mq	Vol. mc	
Cap. 3 - Uffici e servizi sociali:			
- Uffici			
- Alloggi			
- Servizi sociali (mensa, spogliatoi, aule sindacali)			
Sommano			
Cap. 4 - Sistemazioni esterne:			
- Piazzali e pavimentazioni (mq)			
- Aree a verde (mq)			
- Recinzioni (ml)			
- Rete illuminazione esterna (ml)			
- Rete fognante acque nere (ml)			
- Rete fognante acque meteoriche (ml)			
- Rete idrica potabile (ml)			
- Rete idrica industriale (ml)			
- Rete metano (ml)			
- Rete SIP (ml)			
- Cabina ENEL (mc)			
- Cabina SNAM (mc)			
Cap. 5 - Impianto antinquinamento			
Cap. 6 - Macchinari			
Cap. 7 - Progettazione D.L. ecc.			
Cap. 8 - Varie ed imprevisti e variazioni costi			
Cap. 9 - Altri investimenti fissi non ammissibili a contributo			
Cap. 10 - Scorte			
Totale investimento			

ALLEGATO 1a.1

Parametri tecnici e urbanistici adottati

Ditta: ....

		Valori di progetto
Superficie fondiaria	Sf. mq	
Superficie coperta	Sc. mq	
Superficie utile coperta	Su. mq	
Volume	V. mc	
Indice di copertura $Ic. = \frac{Sc.}{Sf.}$		Ic. =
Indice di utilizzazione fondiaria	$Uf. = \frac{Su.}{Sf.}$	Uf. =
Indice di fabbricabilità fondiaria	$If. = \frac{V.}{Sf.}$	If. =
Parcheggi privati entro i confini proprietà		mq =
Numero massimo piani f.t.		NP =

Numero addetti: ....

Superficie per addetto: ....

Fabbisogni energetici:

Idrico: ....

Elettrico: ....

Metano: ....

Natura dell'intervento: ....

ALLEGATO 2.1

Descrizione delle attrezzature delle macchine degli arredi e delle dotazioni

Elenco analitico dei macchinari e delle attrezzature	Casa costruttrice	Modello	Potenzialità	Costo stimato Lire

ALLEGATO B

Elenco della documentazione occorrente per l'istruttoria delle domande di contributo ai sensi dell'art. 8, punto 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

1) Relazione tecnico-economico-finanziaria volta ad integrare, illustrando le caratteristiche del programma di investimento, la situazione del settore e le sue prospettive, il servizio svolto ed il mercato di sbocco, la struttura e la competitività del servizio stesso nonché la esperienza dei promotori ed i mezzi a loro disposizione per la realizzazione.

2) (per le imprese di nuova costituzione). Situazioni patrimoniali a data recente dei soci, debitamente sottoscritte e/o ultimi due bilanci delle società azioniste, in copia legale e completi delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, nonché delle delibere assembleari.

3) (per le imprese da tempo costituite ed operanti). Bilanci in copia legale relativi agli ultimi due esercizi completi delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, nonché delle delibere assembleari; oppure, per le ditte individuali e le società di persone, situazioni patrimoniali a data recente, con i relativi conti economici consuntivi, nonché copia della dichiarazione dei redditi (mod. 740 e 740/a; mod. 750, ecc.) relativa agli ultimi due esercizi.

4) (per le società di fatto). Copia della denuncia all'ufficio del registro con gli estremi della registrazione.

5) (per le società regolarmente costituite). Atto costitutivo e relativo statuto; certificato di «vigenza» del tribunale competente, completo dei nomi e dei poteri degli amministratori e dei sindaci; nonché estratto legale dal libro dei soci (per le società non quotate in borsa).

6) Piano particellare relativo al suolo di insediamento e originale o copia autentica del certificato comunale attestante la edificabilità del suolo.

7) Planimetria generale dalla quale risultino delineate la dimensione e la configurazione del suolo occorrente ed in cui siano specificate le superfici coperte per edifici e la loro destinazione funzionale, nonché le superfici da sistemare a strade e piazzali e quelle che fosse eventualmente opportuno mantenere disponibili. Dovranno essere, inoltre, indicate le opere infrastrutturali esterne eventualmente occorrano (allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti e metanodotti, ecc.).

8) Piante dei singoli piani di ciascun fabbricato, sezioni e prospetti.

9) Elenco analitico delle attrezzature, delle macchine, degli arredi e delle dotazioni con l'indicazione delle caratteristiche principali, della casa costruttrice e dei costi relativi.

Si rammenta che la spesa per l'acquisto di macchinari usati non è ammissibile alle agevolazioni essa va però ugualmente indicata ai fini della determinazione degli investimenti fissi complessivi.

10) Dichiarazione resa da uno o più tecnici, scelti dall'operatore ed iscritti negli albi professionali, dalla quale risulti l'importo delle spese previste per la realizzazione dell'iniziativa, distinto nei singoli capitoli di seguito esposti, motivando, per ciascuno, le ragioni delle scelte progettuali ed impiantistiche compiute e la congruità della spesa indicata:

suolo (mq ....);

opere edili (mq ....; mc ....);

opere murarie ed impiantistiche accessorie (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti);

attrezzature, macchine, arredi e dotazioni, stabilmente destinate all'impianto;

progettazione, direzione lavori;

varie, imprevisti e variazioni di costo fino alla realizzazione dello stabilimento;

macchinari, impianti, attrezzature, usati e altri investimenti non ammissibili al contributo.

11) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante (o dei promotori) dell'impresa, attestante che non sono stati chiesti, né ottenuti per lo stesso programma di investimento, altri incentivi od agevolazioni finanziarie.

Avvertenza. — Si prevede che saranno normalmente richiesti (può quindi essere opportuno esibirli con i documenti di cui innanzi) i seguenti documenti od elementi:

a) certificato di iscrizione alla competente CCIAA;

b) situazioni patrimoniali dei soci promotori.

87A1562

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Fiduciaria di previdenza-Mutual Credit Insurance», in Bari.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1987 il prof. Salvatore Vicari è stato nominato commissario liquidatore della S.m.s. «Fiduciaria di previdenza-Mutual Credit Insurance», con sede in Bari, in sostituzione del dott. Alfredo Caporizzi.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

87A1577

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/691 del 30 settembre 1986, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dagli eredi del prof. Riccardo Rizzi in favore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, consistente in una biblioteca di volumi e riviste didattiche di matematica, fisica ed astronomia in lingua russa, per un valore complessivo di L. 2.000.000.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/779 del 18 novembre 1986, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Acquarelli Giuseppina, unitamente al sindacato provinciale agenti di assicurazioni di Rimini, al gruppo agenti SAI e ad un gruppo di amici della sig.ra Bagnoli Anna Rosa di Ventimiglia, deceduta per linfoma non Hodgkin, in memoria della suddetta signora, consistente nella somma di L. 1.000.000 da destinarsi all'istituto di radioterapia «L. Galvani» della medesima Università per ricerche sulle pneumopatie da farmaci.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/782 del 18 novembre 1986, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Merrel di Strasburgo (Francia), la donazione consistente in un apparecchio Neuropack Electromyo - graph Mem 3202 del valore di L. 28.000.000 valido per lo studio dei potenziali evocati somestesici e per elettromiografia per lo studio della velocità di conduzione sensitiva e motoria, per le esigenze di ricerca condotte nella II cattedra della clinica neurologica della suddetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/780 del 12 novembre 1986, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Inserm di Marsiglia (Francia), la donazione consistente in un apparecchio EEG Mingograf con tre amplificatori e due neurostimolatori, del valore complessivo di L. 3.500.000, valido per la ricerca e lo studio della morfologia e topografia delle punte onda nell'uomo in correlazione con l'eccitabilità spinale, da destinare alla II cattedra della clinica neurologica della suddetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/781 del 12 novembre 1986, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare dal Credito romagnolo di Bologna, la donazione di uno strumento «agitatore elettrico a movimento basculante» del valore di L. 1.298.000, per le esigenze di ricerca condotte nell'istituto di cancerologia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/708 del 1° ottobre 1986, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare dal prof. Ethier Blais della Mac Gill University di Montreal (Canada) in favore del centro studi quebecchese del dipartimento di lingue e letterature straniere moderne una donazione consistente in una biblioteca quebecchese di circa duemiladuecento volumi per un valore approssimativo di L. 26.500.000.

87A1575

Autorizzazione all'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 6007 del 6 novembre 1986, l'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di 15 personal computers HP 150 del valore di L. 111.000.000, disposta dalla Hewlett Packard italiana S.p.a.

87A1567

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 6591 del 17 dicembre 1986, la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Firenze la donazione di sessantuno volumi del valore di L. 2.065.000.

87A1570

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Galilei» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 317/86 Div. I del 21 luglio 1986, l'istituto tecnico commerciale «Galilei» di Firenze è stato autorizzato ad accettare la donazione di un sistema I.B.M. per un valore di L. 5.000.000, da parte della ditta Sese di Firenze.

87A1576

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 437 del 24 novembre 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla soc. IBM la donazione della somma di L. 10.000.000, da destinare al dipartimento di fisica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 468 del 24 novembre 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla soc. Farmitalia Carlo Erba la donazione di attrezzature del valore complessivo di L. 30.000.000, da destinare all'istituto di clinica medica e terapia medica I della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 469 del 24 novembre 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Monte dei Paschi di Siena la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare all'istituto di clinica dermosifilopatica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 470 del 24 novembre 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione provinciale di Firenze la donazione della somma di L. 8.000.000, da destinare al dipartimento di energetica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 472 del 24 novembre 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla soc. Interdata System S.p.a. la donazione della somma di L. 30.000.000, da destinare al dipartimento di ingegneria elettronica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 471 del 9 dicembre 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dai signori Carlo Lenzi Grillini, Vittoria Francini Soriani e Piero Corti, esecutori testamentari del prof. Roberto Corti, la biblioteca botanica del prof. Corti e una scaffalatura metallica rispettivamente del valore di L. 2.000.000 e L. 1.700.000.

87A1571

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17199 del 25 novembre 1986, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Fondazione ciclistica italiana di Roma la donazione di un contributo *una tantum* di L. 10.000.000, a favore della cattedra di biochimica applicata della predetta Università, per ricerche medico biologiche eseguite dalla cattedra stessa.

87A1572

MINISTERO DEL TESORO

Estrazioni per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle due serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976-1988 e 1978-1988, emessi in base alla: legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 20 marzo 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla nona estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1987.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A1771

Estrazioni per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento di una serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976-1987 e 1977-1987, emessi in base alle seguenti leggi e decreti: legge 7 maggio 1973, n. 253 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 243 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito nella legge 26 gennaio 1976, n. 4 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 12 agosto 1974, n. 371 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 marzo 1973, n. 69 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 4 agosto 1975, n. 394 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 27 settembre 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 25 novembre 1976.

Il giorno 20 marzo 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1987.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A1772

MINISTERO DELL'INTERNO

65° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N., B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87 e n. 35/87 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **5142** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» MOD. 52
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 440
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **5143** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» MOD. 52
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 440
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **5144** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.
Calibro: 270 WEATHERBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **5145** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.
Calibro: 240 WEATHERBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **5146** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.
Calibro: MM. 7×75 VOM HOFE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 670
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **5147** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5656-C-83 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SITES S.p.A.» MOD. RANGER M-21
Calibro: 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 220
Lunghezza dell'arma: MM. 608
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MANASSERO FRANCO PRESIDENTE DELLA DITTA «SITES S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **5148** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5656-C-83 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SITES S.p.A.» MOD. RANGER M-18
Calibro: MM. 9 x 18 (9 ULTRA)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 220
Lunghezza dell'arma: MM. 608
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MANASSERO FRANCO PRESIDENTE DELLA DITTA «SITES S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **5149** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 91
Calibro: MM. 7,65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5150** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: MOSCHETTO
Denominazione: «CARCANO» MOD. 91/38 TS
Calibro: MM. 7,92 (8 x 57 IS)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 920
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5151** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: MOSCHETTO
Denominazione: «MAUSER» MOD. 91
Calibro: MM. 7,65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 940
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5152** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: MOD. TIPO 88 HANYANG
Calibro: MM. 8 x 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 750
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: CINA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5153** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MAUSER» MOD. K 98
Calibro: MM. 8 x 57 IS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SYRIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5154** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SIMSON» MOD. 30
Calibro: 12/12/7,65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **5155** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7469-C-86 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 61
Calibro: 22 LUNGO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: DONATI ORNELLA IMPORTATRICE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5156** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5259-C-83 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «AMATIS S.r.l.» MOD. BUSH
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MIDILI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMATIS S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **5157** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5259-C-83 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «AMATIS S.r.l.» MOD. FBS
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MIDILI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMATIS S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5158** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5259-C-83 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «AMATIS S.r.l.» MOD. CACCIA
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MIDILI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMATIS S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 5159 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 6 febbraio 1987*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. SINGLE ACTION ARMY BLUE
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 253
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. - Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione «COLT» Mod. Single Action Armi Nikel cal 45 Colt (canna mm. 101.06).

N. 5160 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 6 febbraio 1987*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. SCOTTER
Calibro: MM. 6 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: –
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 5161 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 6 febbraio 1987*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. SCOTTER
Calibro: MM. 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: –
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 5162 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 6 febbraio 1987*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. SCOTTER
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «A.C.A.» Mod. Scotter (doppio grilletto con stecher calcio sganciabile) cal. mm. 6,5 × 68 (canna mm. 660).

N. **5163** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. SCOTTER
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5164** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. SCOTTER
Calibro: MM. 7×64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5165** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. SCOTTER
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «A.C.A.» Mod. Scotter (doppio grilletto con stecher - calcio sganciabile) cal. 25-06 (canna mm. 660).

N. **5166** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. SCOTTER
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «A.C.A.» Mod. Scotter (doppio grilletto con stecher - calcio sganciabile) cal. 240 Weatherby Magnum (canna mm. 660).

N. **5167** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3125-C-80 in data 6 febbraio 1987*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. SCOTTER
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: –
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. - Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «A.C.A.» Mod. Scotter (doppio grilletto con stecher calcio sganciabile) cal. 257 Weatherby Magnum (canna mm. 660).

N. **5168** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 6 febbraio 1987*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. SCOTTER
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: –
Presentatore: FRESCURA WALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. – Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «A.C.A.» Mod. Scotter (doppio grilletto con stecher calcio sganciabile) cal. 270 Weatherby Magnum (canna mm. 660).

N. **5169** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 6 febbraio 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. SCOTTER
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «A.C.A.» Mod. Scotter (doppio grilletto con stecher calcio sganciabile) cal. 270 Winchester (canna mm. 660).

NOTE E RETTIFICHE

Al n. 4950 del Catalogo è iscritto il moschetto a ripetizione semplice (ordinaria) «Carcano» Mod. 91 cal. mm. 6,5 × 52 (canna mm. 450). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il moschetto da cavalleria a ripetizione semplice (ordinaria) Mod. 91/38 cal. mm. 6,5 × 52 (canna mm. 450) (prodotto dagli arsenali militari italiani).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 gennaio 1987.

Al n. 1960 del Catalogo, dove è scritto denominazione: «WAFFENFABRIK BERN» MOD. 1906, leggasi, Denominazione: «LUGER» Mod. 1906. Dove è scritto Stato o Stati in cui è prodotta: Svizzera, leggasi Stato o Stati in cui è prodotta: Svizzera dalla Waffenfabrik Bern.

87A1695

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa «Eucaliptus Quiete Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1987 la società cooperativa edilizia «Eucaliptus Quiete - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giulio Cianci il 7 aprile 1973, rep. n. 211249, reg. soc. 1883/73 tribunale di Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Piro Antonino, residente a Roma, via Padula, 29.

87A1697

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale del 17 febbraio 1987 sono state cancellate dai registri nazionali le varietà di specie agrarie sottoelencate:

Specie e varietà		Decreto ministeriale di iscrizione
—		—
Avena:		
Alba		29- 9-1969
Frumento duro:		
Athena		23-10-1980
Valselva		25-10-1974
Frumento tenero:		
Felice		2-11-1981
Flaminio		28-10-1970
Flavio		25-10-1974
Leone		3- 5-1969
Lucciola		27- 5-1970
Victor		19- 1-1972
Gisella		4-12-1985
Giuliana		11-11-1979
Mais:		
Brilliant	Classe Fao 200	3- 3-1973
Golden UC 1900	Classe Fao 300	3- 3-1972
Ambassador	Classe Fao 400	1- 3-1982
Jolly UC 2302	Classe Fao 400	13- 4-1977
Avala	Classe Fao 600	3- 3-1973
Palanka	Classe Fao 600	6- 3-1981
Sana	Classe Fao 600	25- 1-1984
Sombor	Classe Fao 600	21- 4-1978
Una	Classe Fao 600	25- 1-1984
Iowa U 395	Classe Fao 700	13- 4-1977
Strenght UC 8800	Classe Fao 700	3- 3-1973
Realgar	Classe Fao 400	1- 3-1982
Orzo:		
Elgi (p)		20-10-1978
Hop (p)		11-11-1979
Scilla (p)		4-11-1982
Riso:		
Arpa		6- 3-1981
Bonni		6- 3-1972
Navile		28- 2-1973
Segale:		
Cinquecento		29- 9-1969
Girasole:		
Inra 6501		4- 3-1975
Luciole		5- 5-1980
Remil		15- 3-1979
Patata:		
Constante		25- 1-1984
Iris		11- 3-1983
Lisa		11- 3-1983
Lutina		25- 1-1984
Barbabietola da zucchero:		
Smeraldo		5- 5-1980
Topazio		5- 5-1980
Ametista		6- 3-1981
Aj Policama		19-12-1970
Ceres Monomer		2- 3-1976
Monika		2- 3-1976
Ponemo		5- 5-1980
Sucromer		20- 5-1978
Erba medica:		
San Pastore I.N.G.		18-12-1970
Festuca Pratensis:		
Cosmos 11		29-12-1970
Festuca Rubra:		
Roland 21		29-12-1970
Carota:		
Berlicum perfecta		20- 6-1977
Kinko cross hybrid		20- 6-1977
Cavolfiore.		
Burpeeana		20- 6-1977
Cavolo broccolo:		
Crusader n. 18 hybrid		20- 6-1977
Dandy n. 5 hybrid		20- 6-1977
Cavolo cappuccio bianco:		
Atlas n. 70 hybrid		20- 6-1977
Green express n. 72 hybrid		20- 6-1977
Titan n. 68 hybrid		20- 6-1977
Fagiolo nano:		
Bea		10- 9-1979
Lisa		12-12-1978
Lattuga:		
Fordhook		20- 6-1977
Melanzana:		
Long Tom n. 4 hybrid		20- 6-1977
Melone:		
Burpee's Ambrosia hybrid		20- 6-1977
Resistant joy n. 22 hybrid		20- 6-1977
Sweet heart hybrid		20- 6-1977
Sweetie hybrid		20- 6-1977
Pomodoro:		
Big girl F1 VF		20- 6-1977
Burpeeana early hybrid		20- 6-1977
Burpee hybrid		20- 6-1977
Spinacio:		
Western hybrid		20- 6-1977
Orient hybrid		20- 6-1977

87A1644

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1987.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e successive modificazioni e integrazioni; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

È indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1987.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed aver esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 10 aprile 1987.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali ed alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte e orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almento tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

È inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

25 maggio 1987, ricorso per Cassazione in materia civile;
27 maggio 1987, ricorso per Cassazione in materia penale;
29 maggio 1987, ricorso in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal precedente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1987
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 228

87A1815

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1987

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e successive modificazioni ed integrazioni; nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulla imposta di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

È indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1987.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 19, 20, 21 e 22 maggio 1987, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 7 aprile 1987.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto ai termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 26 febbraio 1987
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 227

87A1816

MINISTERO DEL TESORO

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili nell'anno 1986 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1986, n. 341, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1986, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro M della tabella VIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, si sono resi disponibili otto posti da conferire ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ravvisata l'opportunità, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi, di dover procedere, ai fini di una sollecita copertura dei posti disponibili, alla emanazione di un unico bando, sia per i concorsi costituenti unico ciclo — concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale — sia per il concorso pubblico per titoli ed esami, che tale ciclo completa.

Decreta:

Art. 1

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento di otto posti disponibili al 31 dicembre 1986, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro M, tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi:

1) tre posti mediante concorso speciale, per esami;
2) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
3) due posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1) ed al corso-concorso di cui al punto 2) sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive, appartenenti alle qualifiche settima e superiori di cui al primo comma degli articoli 2 e 3 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Al concorso pubblico per titoli ed esami, di cui al punto 3) del precedente articolo, è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nei successivi commi del presente articolo, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1986.

Sono ammessi, altresì, allo stesso concorso pubblico per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla suddetta data del 31 dicembre 1986.

Sono ammessi, infine, al concorso pubblico per titoli ed esami, di cui trattasi i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni alla data sopraindicata, purché in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nei successivi commi, ed i liberi professionisti in possesso di uno dei medesimi titoli di studio, iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale.

I candidati partecipanti al suddetto concorso pubblico per titoli ed esami, dovranno essere in possesso del diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso una università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi, altresì, a partecipare al concorso suddetto anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purché forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in matematica;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

Art. 3.

Presentazione domande — Termini e modalità

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, al quale intendono partecipare, apposita domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni di cui ai punti 1) e 2) ed in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico per titoli ed esami, di cui al punto 3).

Tale domanda di ammissione, indirizzata al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — I.G.A.G. — Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 — 00187 Roma, dovrà pervenire, entro il suddetto termine perentorio di giorni trenta, alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione ai concorsi spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui ai precedenti commi del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel secondo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e sotto precisate.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

b) la qualifica rivestita, ruolo e ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno altresì, specificare gli estremi di conseguimento del predetto diploma;

d) i titoli di servizio di cui al comma terzo degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esame o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami. Tali titoli dovranno essere allegati all'istanza di partecipazione al concorso o, comunque, trasmessi entro il termine di cui al primo comma del presente articolo;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata;

g) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso i trentacinque anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione fisica, di non aver precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e di essere in regola con gli obblighi militari.

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente comma e elevato nei casi previsti dalle vigenti norme.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure dal funzionario competente a riceverla, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative, economico-finanziarie e di ragioneria e contabilità di Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sui particolari servizi di istituto.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quelle della Ragioneria generale dello Stato in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 nei giorni 21 e 22 settembre 1987.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e all'ora indicata.

Per avere accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1) decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione, da parte della commissione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 301 del 1984, dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicati:

a) incarichi e servizi speciali, in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) titoli rilasciati a seguito di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 301

del 1984, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione formerà oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24/30 sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e l'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24/30.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della leggee 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso precisate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla relativa commissione esaminatrice, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività della Ragioneria generale dello Stato	»	5
c) pubblicazioni scientifiche.	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella Ragioneria generale dello Stato	»	4
e) specializzazioni post laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media della valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 nei giorni 23 e 24 settembre 1987.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e all'ora indicata.

Per avere accesso all'aula d'esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati nel precedente art. 1, punto 3), dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1986.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Con separari decreti del Ministero del tesoro si provvederà a determinare la composizione delle commissioni esaminatrici ed alla nomina dei relativi componenti.

Art. 9.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, ed al corso-concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio degli interessati, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale. I titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, non essendo ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa Ragioneria generale dello Stato.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente art. 3.

Art. 10.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1986, sono tenuti a frequentare ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 11.

Titoli preferenziali nel concorso pubblico

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti, non dipendenti statali, utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 14 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune stesso;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato la deve menzionare con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1987
Reg. n. 5 Tesoro, foglio n. 33

87A1652

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte della sessione di esame per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

Il diario delle prove scritte della sessione di esame citata in epigrafe che, a norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 6 agosto 1986, doveva venir pubblicato in data odierna nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per motivi tecnico-organizzativi, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1987.

87A1861

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di sesta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di assistente tecnico, presso l'istituto di scienze umane storiche e filosofiche della facoltà di lingue e letteratura straniera dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è del 30 per cento.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o professionale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I ed art. 17 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti Via dei Vestini 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila, per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 10 novembre 1986

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di L'Aquila, addì 24 dicembre 1986
Registro n. 3 Università, foglio n. 315

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti Via dei Vestini 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)*
(cognome e nome)

domiciliato in
(luogo e provincia)

c.a.p. via

chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di assistente tecnico presso l'istituto di scienze umane, storiche e filosofiche della facoltà di lingue e letteratura straniera di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 52 del 4 marzo 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a
(luogo e provincia)
il

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di ....

presso .... nell'anno scolastico ....,

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc......................................;

7) aver prestato/non aver prestato (*c*) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ....

Data, ...

Firma (*d*) ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) Cancellare la voce che non interessa.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Nozioni generali di cartografia geografica e/o argomenti relativi a problemi tecnici sull'uso di attrezzature per microfilms, videoregistratori e per schedatura elettronica libri.

Prova pratica:

Riconoscimento delle carte geografiche secondo la scala e i contenuti. Profili e diagrammi cartesiani.

Utilizzazione delle attrezzature per microfilms, videoregistratori e per schedatura elettronica libri.

Prova orale:

Definizione di carta geografica.
Classificazione delle carte geografiche.
Vecchia e nuova carta topografica d'Italia.
Uso del tavolo da disegno.
Caratteristiche tecniche del microfilm.
Apparecchiature e pellicole per microfilms.
Lettori e lettori-stampatori di microfilms.
Conoscenza della bibliografia per la schedatura elettronica dei libri.

87A1665

UNIVERSITÀ DI URBINO

Concorso a due posti di ricercatore universitario

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio (posti 2):

Gruppo di discipline n. 21 . . . . posti 2
Sottosettori:
1) ragioneria generale ed applicata;
2) tecnica amministrativa aziendale;
3) ragioneria pubblica;
4) tecnica commerciale e ricerche di mercato;
5) tecnica industriale ed analisi dei costi;
6) la gestione delle aziende di credito.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio del personale docente - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (Pesaro), scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al predetto ufficio del personale dell'Università medesima.

87A1661

UNIVERSITÀ DI BARI

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 1):

Gruppo di discipline n. 80 . . . . posti 1
Sottosettori:
1) equilibri chimici in soluzione;
2) metodi di analisi chimica strumentale;
3) problematiche di analisi chimica applicata;
4) merceologia.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale - Ufficio II - 70121 Bari, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al suindicato ufficio del personale dell'Università medesima.

87A1662

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia (posti 1):

Gruppo di discipline n. 65 . . . . posti 1

Sottosettori:

1) anatomia patologica;
2) medicina legale;
3) medicina del lavoro.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al predetto ufficio del personale dell'Università medesima.

87A1663

UNIVERSITÀ DI PARMA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici ad un posto di tecnico laureato presso la clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia, ad un posto di tecnico esecutivo presso il centro di calcolo elettronico e meccanografico della facoltà di economia e commercio, ad un posto di tecnico esecutivo presso il laboratorio fotografico del rettorato e a ventiquattro posti di coadiutore delle segreterie universitarie del personale amministrativo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1-2 del 3-10 gennaio 1985, parte II, Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 25 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, registro n. 69, foglio n. 109, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto per tecnico laureato presso la clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A1461

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1-2 del 3-10 gennaio 1985, parte II, Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 28 novembre 1983 registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1984, registro n. 5, foglio n. 344, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto per tecnico esecutivo presso il centro di calcolo elettronico e meccanografico della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Parma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto

87A1462

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1-2 del 3-10 gennaio 1985, parte II, Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 21 novembre 1983 registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1984, registro n. 9, foglio n. 125, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto per tecnico esecutivo presso il laboratorio fotografico del rettorato dell'Università degli studi di Parma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto

87A1463

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1-2 del 3-10 gennaio 1985, parte II, Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 12 dicembre 1983 registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1984, registro n. 5, foglio n. 334, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami, a ventiquattro posti di coadiutore delle segreterie universitarie in prova nel R.O. del personale amministrativo presso l'Università degli studi di Parma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A1464

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di assistente medico di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 15

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 22 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di «S. Gavino» in Guspini (Cagliari).

87A1843

REGIONE VENETO

Concorso riservato ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale servizio di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

È indetto concorso riservato, per soli titoli, ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale servizio di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 6 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Camposampiero (Padova).

87A1713

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di primario ospedaliero della divisione di chirurgia generale, a tempo pieno;

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di assistente tecnico - geometra per il settore igiene e sanità pubblica;

due posti di assistente tecnico - perito chimico per il settore igiene e sanità pubblica;

un posto di psicologo coadiutore per il servizio di prevenzione cura e riabilitazione dei dipendenti da sostanze stupefacenti psicotrope e da alcool;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di cardiologia - area funzionale di medicina, a tempo pieno;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore per il personale con funzioni di riabilitazione fisiokinesiterapista;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore per il personale tecnico sanitaro tecnico di anatomia ed istologia patologica;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore del personale con funzioni di riabilitazione audiometrista con rapporto di lavoro a metà tempo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 6 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Camposampiero (Padova).

87A1714

Revoca del concorso a quattro posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

È revocato il concorso a quattro posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico, presso l'unità sanitaria locale n. 33 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 61 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 20 ottobre 1986.

87A1721

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di medicina, vacante presso la divisione di nefrologia e dialisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia, vacante presso il centro di riabilitazione psicomotoria di Acerenza;

tre posti di operatore tecnico addetto al servizio guardaroba-sartoria-lavanderia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 del 16 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Potenza.

87A1720

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

un posto di aiuto corresponsabile di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile di radiologia diagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici affari generali dell'U.S.L. in Montichiari (Brescia).

87A1716

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di direttore sanitario, a tempo pieno;
un posto di primario ospedaliero di psichiatria, a tempo pieno;
un posto di ingegnere addetto alla sicurezza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Porretta Terme (Bologna).

87A1717

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di assistente medico di medicina generale, a tempo pieno;
un posto di assistente medico dell'area di prevenzione e sanità pubblica, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 4 del 1° marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali - personale dell'U.S.L. in Venafro (Isernia).

87A1718

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 50 del 2 marzo 1987 pubblica il seguente avviso di concorso:

Azienda municipalizzata igiene urbana del comune di Ferrara: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di vice direttore.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi. (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1987)

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'articolo 1, primo capoverso, le parole: «Il termine di 180 giorni ... », sono sostituite dalle seguenti: «*2.* Il termine di 180 giorni ... »;

all'articolo 3, primo capoverso, le parole: « ... legge *16* luglio 1980, n. 406 ... », sono sostituite dalle seguenti: « ... legge *18* luglio 1980, n. 406 ... »;

all'articolo 4, primo capoverso:

le parole «Per le attività ... » sono sostituite dalle seguenti «*Art. 3.* — Per le attività ... »;

in luogo delle parole: « ... decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, ... », leggasi: ... decreto del Ministro dell'interno *in data* 16 febbraio 1982, *pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, ...* »;

in luogo delle parole: « ... decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985.», leggasi: « ... decreto del Ministro dell'interno *in data* 8 marzo 1985, *pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985.*»

87A1878

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso pubblico per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Frosinone. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 20 novembre 1986)

Nel testo dell'estratto di bando citato in epigrafe relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella provincia di Frosinone, indetto con deliberazione n. 2091 del 15 aprile 1986 della giunta regionale del Lazio, dove è scritto: «*seconda* sede farmaceutica», leggasi: «*quinta* sede farmaceutica».

87A1847

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1987)

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 2, comma 2, dove è scritto: « ... legge 30 dicembre 1979, *n. 633* ... », leggasi: « ... legge 30 dicembre 1979, *n. 663* ... »;

all'art. 7, dove è scritto: « ... dopo il comma *2* ... », leggasi: « ... dopo il comma *secondo* ... ».

87A1879

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi
s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221